

## **Capitolato Tecnico**

Per l'individuazione dell'impresa da autorizzare, a norma dell'art. 17 comma 2 della legge 84/94, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

ENTE:

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale – Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Gela, Licata.

## Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE	3
ARTICOLO 2 – DIVIETI E COMPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE	3
ARTICOLO 3 – ORGANICO DELL’IMPRESA	3
ARTICOLO 4 – CANONE E TARIFFE	5
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AUTORIZZATA	6
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A CARICO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE E CONTRATTO APPLICABILE	6
ARTICOLO 7 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	6
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AUTORIZZATA	6
ARTICOLO 9 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO, FACOLTÀ DI RECESSO E SERVIZI AGGIUNTIVI	8
ARTICOLO 10 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIA TARIFFARIA	9
ARTICOLO 11 – NORME DI SICUREZZA	9
ARTICOLO 12 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN VIGORE	10
ARTICOLO 13 – PENALITÀ	10
ARTICOLO 14 – SCIOPERO DEL PERSONALE	10
ARTICOLO 15 – ARBITRARIA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	10
ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO	11
ARTICOLO 17 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DECORRENZA	11

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La procedura ha per oggetto l'individuazione dell'impresa da autorizzare, a norma dell'art. 17 comma 2 della legge 84/94 (di seguito Legge), alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, di seguito Autorità, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Quanto precede, in deroga all'art. 1 della L. 1369/1960, in quanto normativa speciale come previsto dal D.Lgs. n. 232/2017 al servizio delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della L. 84/94, con le modalità ed indicazioni contenute nella medesima disposizione di legge.

**La durata dell'autorizzazione è di anni 8 dal rilascio della medesima.**

La fornitura di lavoro portuale temporaneo da parte dell'Impresa da autorizzare dovrà proseguire anche oltre la scadenza, ove ritenuto necessario dal Presidente con apposito provvedimento, fino al rilascio della nuova Autorizzazione.

L'Autorità autorizza l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 dell'art. 17 della Legge da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e servizi portuali.

L'impresa autorizzata può richiedere, per una sola volta, il rinnovo dell'autorizzazione entro 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della sua scadenza, in deroga al rispetto della procedura di selezione di cui al Capo II del Regolamento Amministrativo (all. 1) secondo quanto stabilito dall'art. 16 di quest'ultimo.

## **ARTICOLO 2 – DIVIETI E COMPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE**

L'attività dell'Impresa autorizzata deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, con divieto assoluto di esercitare per conto proprio o per tramite di partecipazioni dirette o indirette le attività di cui agli articoli 16 e 18 della Legge.

Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

## **ARTICOLO 3 – ORGANICO DELL'IMPRESA**

L'impresa da autorizzare dovrà essere dotata di un organico di **81 unità**. Le qualifiche che i dipendenti devono possedere sono indicate all'art. 8.3 del presente Regolamento.

L'appalto dal punto di vista economico consta di un servizio di somministrazione di manodopera con un tariffario delle prestazioni approvato Decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità portuale di Palermo n. 194 del 20.05.2014 (allegato 2), su cui l' O.E. offre un ribasso unico percentuale tenendo conto dei costi riportati nell'allegato III del Regolamento amministrativo (all. 1).

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della fornitura di lavoro temporaneo è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore (Porti), di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (vedasi allegato 3 – organico dipendenti impresa uscente).

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto che per ciascun porto l'impresa autorizzata mantenga un numero minimo di unità operative che garantiscano il servizio (con intervento entro 6 ore) all'interno di ciascuna area portuale come di seguito indicato:

- Porto di Palermo 52 unità
- Porto di Termini Imerese 10 unità
- Porto di Trapani 4 unità
- Porto Empedocle 2 unità
- Porto di Gela 1 unità
- Porto di Licata 1 unità

Si richiama la normativa di settore (art. 3 della legge n.92 del 28.06.2012) che prevede che *a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.*

*L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. 3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.*

Qualora la richiesta di fornitura di manodopera temporanea superi la capacità organica del soggetto autorizzato (carenza), lo stesso può rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo come previsto dal D.Lgs. n.276/2003 e ss.mm.ii. e dal CCNL Porti, solo nel caso di dimostrata impossibilità di far fronte alla richiesta con il proprio personale dipendente, e comunque nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., e come specificato dall'art. 64 del CCNL di riferimento dei lavoratori dei porti.

L'organico dell'impresa autorizzata è quindi sottoposto a verifica, di regola annuale, da parte dell'Autorità che ne determina il numero ed anche, ove occorra, le qualifiche professionali, sulla base delle effettive esigenze manifestate dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18, dei turni assolti come derivanti dalle medie statistiche e nel rispetto della vigente normativa e del Piano dell'Organico formato ed aggiornato ai sensi dell'art. 8 della Legge. Il tutto in conformità alle pertinenti direttive e previa autorizzazione ministeriale, in linea con quanto da ultimo stabilito dal competente Ministero delle Infrastrutture Trasporti con lettera circolare n.0003885 del 23.03.2012. Infatti in sede di verifica sull'attività e sulla dotazione, l'Autorità può rideterminare la composizione qualitativa e quantitativa dello stesso, approvandone lo schema relativo e autorizzando eventualmente nuove assunzioni.

Nel caso in cui si manifesti una carenza in una qualifica ad eccedenza di un'altra, l'impresa autorizzata dovrà attivare tutti gli strumenti idonei atti a riqualificare e/o riconvertire i propri dipendenti eccedenti il fabbisogno.

L'impresa aggiudicatrice della gara potrà attivare percorsi formativi per il proprio personale in organico al fine di acquisire apposite competenze specialistiche, che potranno essere finanziati a giudizio dell'Autorità nel rispetto dell'art. 17 comma 15 bis, della Legge.

#### **ARTICOLO 4 – CANONE E TARIFFE**

La procedura di cui all'art. 17 della Legge prevede un canone a carico dell'impresa fornitrice pari ad € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta,00), che verrà rivalutato ogni anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati. Inoltre è prevista, a garanzia dell'osservanza della vigente normativa e degli obblighi di autorizzazione, il versamento di una cauzione da prestare in sede di domanda per un importo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Le tariffe dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo, sono state determinate tenendo conto degli elementi in base al vigente CCNL Porti ed approvate con Decreto n. 194 dal 20.05.2014 - allegato 2.

Le Tariffe, richiamate in allegato, trovano applicazione come tariffe massime di riferimento per lo svolgimento del servizio per l'intera durata dell'autorizzazione. A fronte di aumenti derivanti da rinnovi del CCNL e/o dagli articolati nello stesso previsti dei lavoratori dei porti si procederà alla revisione della tariffa applicando la variazione percentuale prevista per il quarto livello, senza che ad essa venga applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Le tariffe potranno altresì essere riviste a fronte di altri oneri derivanti da innovazioni normative che comportano ricadute economiche per l'Impresa autorizzata, di procedere ad una revisione delle tariffe stesse secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'allegato 4. Alle nuove tariffe si applicherà il ribasso di aggiudicazione.

Le tariffe non sono comprensive del corrispettivo dovuto per l'eventuale impiego, su richiesta dell'impresa portuale, di mezzi meccanici e attrezzi forniti dall'impresa autorizzata. Il corrispettivo sarà concordato direttamente tra le parti.

#### **ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AUTORIZZATA**

L'impresa autorizzata è tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo contenente norme sull'impiego della manodopera portuale, con l'applicazione delle tariffe colà riportate, al netto del ribasso offerto.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A CARICO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE E CONTRATTO APPLICABILE**

La società partecipante dovrà assumere formale impegno circa la priorità dell'assunzione a favore dei dipendenti dell'Impresa autorizzata in scadenza, con conservazione dei livelli retributivi individuali, delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte, fermo restando il requisito di carattere tecnico inerente ai titoli professionali di cui al punto VI sub. 4 del Disciplinare di gara.

Il soggetto autorizzato deve garantire al proprio personale l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento del settore portuale.

Pertanto l'impresa autorizzata si impegna a garantire ai lavoratori il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, previsto dal vigente CCNL di riferimento dei lavoratori dei porti 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018 e successivi rinnovi.

#### **ARTICOLO 7 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il rilascio dell'autorizzazione all'impresa aggiudicataria avverrà contestualmente all'ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 17 comma 2 della Legge e, in particolare, degli impegni assunti al precedente art. 2 e comunque non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione.

Decorso inutilmente il predetto termine, l'aggiudicazione sarà annullata e l'Autorità procederà ad una nuova aggiudicazione nei confronti dell'impresa seconda classificata, ovvero avvierà le procedure ex art. 17, comma 5, della Legge per verificare la costituzione di una Agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporanee.

#### **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AUTORIZZATA**

Tutti gli oneri assunti dall'impresa con il presente Capitolato Speciale si intendono considerati e compensati nelle Tariffe previste a pagamento del medesimo. Con le

medesime si intendono altresì compensati gli oneri assunti dal datore di lavoro per le assicurazioni e previdenze sociali a favore del personale dipendente.

L'impresa si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed il raggiungimento delle finalità richieste dall'Autorità, come da regolamento di cui all'allegato 1 al presente capitolato nella misura non in contrasto con lo stesso.

L'impresa è obbligata in materia di organizzazione e svolgimento del servizio:

1. Ad effettuare un sopralluogo dei luoghi di esecuzione prima dell'inizio del servizio, senza obbligo di allegare rapporto di eseguito sopralluogo;
2. Comunicare all'Autorità, all'inizio del rapporto contrattuale le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato nel servizio e ad aggiornare tempestivamente tali informazioni in caso di variazione;
3. A far pervenire tempestivamente all'Autorità comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio. In particolare, gli eventuali "incidenti di safety" ed anomalie che si dovessero verificare durante il servizio dovranno essere immediatamente comunicati al personale dell'Autorità;
4. L'impresa si fa carico della disponibilità di personale in grado di sostituire con tempestività il personale in servizio che dovesse lasciare il posto di servizio per qualsiasi durata e motivo;
5. L'impresa è obbligata in materia di rapporti di lavoro con i propri dipendenti:
  - a. Ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
  - b. Ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro settore porti, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
  - c. Ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'impresa autorizzata si impegna ad assicurare, con regolarità ed efficienza, la parità di trattamento nei confronti delle imprese utilizzatrici, svolgendo il servizio di fornitura del lavoro temporaneo con regolarità ed efficienza, operando secondo i principi dell'imparzialità e della trasparenza.

L'impresa autorizzata avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime. Le richieste sono soddisfatte rispettando l'ordine di presentazione delle stesse.

L'impresa autorizzata avvia i lavoratori nel rispetto di uno o più ruoli predisposti in base alla qualificazione dei singoli lavoratori. I ruoli dei lavoratori devono essere resi accessibili, anche tramite mezzi telematici, alle imprese utilizzatrici.

Nel caso in cui si manifesti carenza in una qualifica e eccedenza in un'altra, l'impresa autorizzata dovrà attivare tutti gli strumenti idonei atti a riqualificare e/o riconvertire i propri dipendenti eccedenti il fabbisogno, anche attraverso i meccanismi di somministrazione nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii..

L'impresa autorizzata si impegna:

- A fornire ai lavoratori le informazioni generali sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività lavorative svolte in ambito portuale, nonché a quelli avviati i previsti DPI; quanto prevede salva la possibilità, previa espressa intesa con l'impresa utilizzatrice, che taluni dispositivi di protezione individuale siano forniti da quest'ultima, la quale dovrà comunque informare il lavoratore temporaneo sui rischi specifici/particolari in cui potrà incorrere nell'esecuzione del lavoro assegnato (ad esempio, nel caso di manipolazione di colli/merci pericolose). Sul punto si specifica che il lavoratore avviato ex art. 17 della Legge entra durante la prestazione lavorativa quale componente nella squadra operativa dell'Impresa ex art. 16/18 della Legge, che deve provvedere a tutti gli adempimenti ed oneri previsti dal D.Lgs. 272/99;
- Ad attivare, di concerto con l'impresa utilizzatrice, ogni possibile forma di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca, utile alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei;
- Ad attivare la formazione professionale. In particolare, dovranno attivarsi corsi di formazione in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature e tecnologie o di movimentazione di sostanze o preparati pericolosi ed in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi, in coordinamento con le imprese ex art. 16 e 18 della Legge.
- A garantire che l'avviamento al lavoro di soggetti non operanti da almeno un anno nell'ambito portuale avvenga solo dopo l'espletamento di specifici percorsi di formazione;
- Ad assicurare il rispetto dell'orario di lavoro;
- Ad assicurare che i lavoratori avviati non abbandonino il posto di lavoro, provvedendo in caso contrario alle necessarie sostituzioni;
- Ad avviare lavoratori idonei allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali che si andranno ad effettuare;
- Al rispetto di tutto quanto altro previsto dal Regolamento sulla fornitura di lavoro portuale temporaneo approvato con ordinanza n. 10/2022.

Sono inoltre a carico dell'impresa tutte le spese relative al rilascio delle licenze da parte delle Autorità amministrative e comunali e l'obbligo di eseguire, ove occorrono, depositi di garanzia per il rilascio delle licenze stesse.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati e relativi alle norme sul lavoro dipendente, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, ne viene data comunicazione.

#### **ARTICOLO 9 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO, FACOLTÀ DI RECESSO E SERVIZI AGGIUNTIVI**

In riferimento ai tempi di effettuazione del servizio l'Impresa, su esplicita richiesta, dovrà garantire con immediatezza l'espletamento del servizio con il personale richiesto anche in orari e/o giorni diversi da quelli indicati per insorgenti ed imprevedute necessità, nonché garantire la disponibilità di ulteriore personale che si rendesse necessario impiegare in base ad insorgenti ed imprevedibili necessità.



Qualora non ottemperi alle richieste di cui ai commi precedenti, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far valere la decadenza della autorizzazione.

L'impresa non potrà in alcun modo apportare variazioni al servizio offerto ed è tenuto ad eseguire tenuta ad eseguire tutte le prestazioni.

#### **ARTICOLO 10 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIA TARIFFARIA**

Si stabilisce che l'Autorità resta sollevata da ogni responsabilità civile e penale nella quale sia l'impresa che il personale addetto ai servizi potesse incorrere. Resta inteso che l'impresa è responsabile di qualsiasi danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi sopra specificati, sia verso l'Autorità, sia verso terzi.

L'impresa autorizzata è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni comunque provocati a persone e/o cose e derivanti dall'espletamento delle sole attività oggetto della presente autorizzazione, mentre tutti i rischi connessi allo svolgimento delle operazioni portuali restano in capo alle singole Imprese portuali autorizzate. A tal fine, per la copertura assicurativa R.C., deve stipularsi assicurazione con primaria compagnia di assicurazioni di tutti i rischi connessi allo svolgimento della propria attività e per i danni che comunque possono da essa derivare all'Autorità ed a terzi. I massimali della predetta polizza sono fissati in euro 5.000.000,00.

Per ogni contestazione che insorgesse tra impresa e l'assicurazione per eventuali clausole limitative alla copertura assicurativa poste nel contratto di assicurazione, l'impresa autorizzata dovrà rispondere direttamente a favore del danneggiato, escludendo in ogni caso qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Autorità. Nessun compenso sarà dovuto all'impresa per danni di qualsiasi genere, anche se causati da forza maggiore.

#### **ARTICOLO 11 – NORME DI SICUREZZA**

L'impresa dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nei limiti sopra riportati, ed in particolare dovrà:

- Produrre il Documento sulla Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e n.272/99 per quanto non a carico delle Imprese portuali;
- Provvedere ad una adeguata formazione (e relativo aggiornamento) del personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, salvi gli obblighi a carico delle imprese ex artt. 16 e 18 della Legge.

L'impresa dovrà procedere ad indicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08.

## **ARTICOLO 12 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN VIGORE**

L'impresa è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni regolamentari delle Autorità: AdSP MSO, marittima, doganale, sanitari e di ogni altra Amministrazione pubblica per quanto di rispettiva competenza.

## **ARTICOLO 13 – PENALITÀ**

Il Presidente, ravvisati gli estremi e sentita la Commissione Consultiva locale, propone al Comitato di Gestione la sospensione o, nei casi più gravi la revoca della Autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 17, co. 12, della Legge, in caso di violazione delle disposizioni tariffarie offerte verrà irrorata nei confronti della Impresa Autorizzata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione fino ad un massimo di € 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette/00).

L'autorizzazione è revocata se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'impresa autorizzata si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
- nei confronti dell'impresa autorizzata sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

nei confronti dell'impresa autorizzata vengano meno i requisiti generali e speciali di cui agli artt. 7 e 8.1, 8.2 e 8.3 limitatamente al possesso dei titoli professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico – operativa.

Nel caso siano state rilevate e contestati inadempienze gravi e continuative durante il periodo di vigenza, l'Autorità ha la facoltà di avviare la procedura per la decadenza di diritto per colpa del Soggetto Autorizzato, e salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Autorità ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

## **ARTICOLO 14 – SCIOPERO DEL PERSONALE**

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, dovranno osservarsi le previsioni di cui all'art. 49 del vigente CCNL porti.

## **ARTICOLO 15 – ARBITRARIA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'Autorità, oltre all'applicazione delle penali, ove lo ritenga opportuno, provvederà alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, salva restando ogni altra azione risarcitoria.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo, l'Autorità ha la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto.

#### **ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

Per la specialità dell'attività, come previsto all'art. 17 della Legge, è esclusa la facoltà di subappalto e avvalimento. Nel caso in cui l'impresa affidi anche solo parte del servizio in subappalto, l'Ente potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto, in danno dell'impresa.

Qualora la richiesta di fornitura di manodopera temporanea superi la capacità organica del soggetto autorizzato (carenza), lo stesso può rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo come previsto dal D.lgs. n.276/2003 e ss.mm.ii. e dal CCNL porti, solo nel caso di dimostrata impossibilità di far fronte alle richieste con il proprio personale dipendente, e comunque nella misura ed alle condizioni previste dal richiamato D.Lgs. n.276/2003 e ss.mm.ii, e come specificato dall'art. 64 del CCNL porti.

#### **ARTICOLO 17 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DECORRENZA**

L'avviso per la individuazione della impresa da autorizzare si sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della Legge sarà pubblicato ai sensi delle norme vigenti in ragione della natura del servizio da affidare e dell'importo stimato del medesimo.